



Riassunto dei risultati della procedura di consultazione

Modifica della legge federale sugli stranieri
concernente il controprogetto indiretto
all'«Iniziativa espulsione»

Indice

1	Indice delle abbreviazioni	2
2	Valutazione del controprogetto indiretto	4
2.1	Posizione di principio.....	4
2.2	Ridefinizione dei motivi di revoca dei permessi.....	6
2.3	Rilascio del permesso di domicilio solo a stranieri ben integrati	8
3	Osservazioni in merito all'«iniziativa espulsione»	10
4	Osservazioni in merito ai singoli articoli del controprogetto	10
4.1	Rilascio del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 2 e 4 AP-LStr).....	10
4.2	Rilascio del permesso di domicilio nel quadro del ricongiungimento familiare (art. 42 e 43 AP-LStr).....	14
4.3	Estinzione del diritto al ricongiungimento familiare (art. 51 AP-LStr)	15
4.4	Revoca di permessi e di altre decisioni (art. 62 AP-LStr)	16
4.5	Revoca di permessi in caso di reati gravi (art. 63 AP-LStr).....	20
4.6	Revoca dei permessi dopo un soggiorno prolungato	23
4.7	Disposizione dell'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 7 AP-LStr)	23
4.8	Disposizioni transitorie	23
4.9	Modifica della legge sull'asilo (art. 60 cpv. 2 AP-LAsi).....	24

1 Indice delle abbreviazioni

Cantoni:

AG	Argovia
AI	Appenzello Interno
AR	Appenzello Esterno
BE	Berna
BL	Basilea Campagna
BS	Basilea Città
FR	Friburgo
GE	Ginevra
GL	Glarona
GR	Grigioni
JU	Giura
LU	Lucerna
NE	Neuchâtel
NW	Nidvaldo
OW	Obvaldo
SG	San Gallo
SH	Sciaffusa
SO	Soletta
SZ	Svitto
TG	Turgovia
TI	Ticino
UR	Uri
VD	Vaud
VS	Vallese
ZG	Zugo
ZH	Zurigo

Partiti:

I Verdi	Partito ecologista svizzero
PCS	Partito cristiano sociale

PEV	Partito evangelico svizzero
PLR	Partito liberale radicale svizzero
PPD	Partito popolare democratico svizzero
PSS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione democratica di centro

Associazioni mantello nazionali dell'economia:

TS	Travail Suisse
UPS	Unione padronale svizzera
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri (parere della Chambre vaudoise des arts et métiers)
USS	Unione sindacale svizzera

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

ACS	Associazione dei Comuni svizzeri
UCS	Unione delle città svizzere

Altre cerchie interessate:

ai	Amnesty International
ASCA	Associazione svizzera degli uffici del controllo abitanti
Caritas	Caritas Svizzera
CDCGP	Segreteria generale della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia
CDI	Conferenza svizzera dei delegati all'integrazione degli stranieri
CFM	Commissione federale della migrazione
CoSI	Conferenza svizzera dei servizi specializzati nell'integrazione
CP	Centre Patronal
CRS	Croce Rossa Svizzera
CSDP	Conferenza svizzera delle delegate alla parità fra donne e uomini
FCPS	Federazione delle chiese protestanti della Svizzera
FER	Fédération des entreprises romandes
FIZ	Fraueninformationszentrum Zürich
FSAG	Federazione svizzera delle attività giovanili
FSDP¹	Federazione svizzera delle donne protestanti
GDS²	Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri
HEKS³	Aiuto delle Chiese evangeliche svizzere
IG Binational	Associazione svizzera di coppie e famiglie binazionali
OSAR	Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati
PUS	Plattform der Liberalen Juden der Schweiz
SFM	Forum svizzero per lo studio delle migrazioni e della popolazione
SIC	Società degli impiegati del commercio

¹ FSDP approva il parere dei GDS

² Il parere dei GDS è approvato da: AGORA - Aumônerie Genevoise Oecuménique auprès des Requérants d'Asile et des Réfugiés, Alternative Liste Zürich AL, Anlaufstelle für Asylsuchende Baselland, Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel, Association suisse des Centres sociaux protestants PCS, augenaufl Basel, augenaufl Bern, augenaufl Zürich, Beratungsstelle für Militärverweigerung und Zivildienst BfMZ, Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers, CaBi-Antirassismustreffpunkt St.Gallen, C.E.D.R.I. und Freundeskreis Cornelius Koch, Centre de Contact Suisses-Immigrés Genève, Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS), Coordination asile.ge, Coordination contre l'exculsion et la xénophobie (StopEX), cfd - Die Feministische Friedensorganisation, Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri GDS, FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration, Freiplatzaktion Zürich, Forum per l'integrazione delle migranti e dei migranti FIMM, Gesellschaft für bedrohte Völker GfbV, grundrechte.ch, Grüne - Les Verts - I Verdi, Gruppo per una Svizzera senza esercito GSSE, Humanrights.ch/MERS, IGA SOS RACISME, Interprofessionelle Gewerkschaft der ArbeiterInnen Basel IGA, JUSO Schweiz, KUTÜSCH Luzerner Asylnetz, Netzwerk Asyl Aargau, Plattform asylon, SAH-OSEO-SOS: Sekretariat der SOS-Vereine, Sans-Papiers Anlaufstelle Zürich SPAZ, Osservatorio svizzero per il diritto sull'asilo e sugli stranieri, Schweizerischer Friedensrat SFR, Unione sindacale svizzera USS, Comitato svizzero per il servizio civile, Solidaritätsnetz Ostschweiz, Solidaritätsnetz Region Basel, Solidarité sans frontières, Swiss Recovery Foundation, Syndicat SIT (syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs), terre des femmes Svizzera, Verein für die Rechte illegalisierter Kinder

³ HEKS approva il parere dell'OSAR

SOS	Soccorso operaio svizzero
SSF⁴	Solidarité sans frontières
Tdf⁵	Terre des Femmes Svizzera
Tdh	Terre des hommes
USDCR	Unione Svizzera delle donne contadine e rurali

Altri partecipanti alla consultazione:

ADF⁶	Associazione svizzera per i diritti della donna
AVZ	Aargauischer Verband für Zivilstandswesen
Beratungsstelle Sans-Papiers BE	Verein Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers (parere GDS)
FSFP	Federazione svizzera dei funzionari di polizia
Integrationsnetz ZG	Integrationsnetz zug
JP	Commissione nazionale svizzera Justitia et Pax
LSDH	Ligue suisse des droits de l'homme
Migratio	Commissione della Conferenza dei vescovi svizzeri sulla migrazione
OSE	Organisation des Suisses de l'étranger
Unione binazionali	Unione dei consultori per le famiglie e le coppie binazionali e interculturali

2 Valutazione del controprogetto indiretto

2.1 Posizione di principio

La procedura di consultazione relativa al controprogetto indiretto all'«iniziativa espulsione» si è conclusa il 15 aprile 2009. Sono stati inoltrati complessivamente 76 pareri. Si sono pronunciati tutti i Cantoni, 7 partiti, 6 associazioni mantello a livello svizzero e 37 altri partecipanti.

Le posizioni delle cerchie consultate sulle due misure essenziali contenute nel controprogetto (rilascio del permesso di domicilio solo se lo straniero è ben integrato e ridefinizione della revoca del permesso; vedasi la valutazione speciale, più avanti) divergono parzialmente. Il controprogetto indiretto riscontra le due posizioni di principio seguenti:

Approvazione

Cantoni (21): ZH, BE, UR, SZ, OW, NW, GL, JU, VS, VD, AG, SG, AI, AR, BL, BS, SO, ZG, TI, in parte: TG, GR

Partiti: in parte: PEV, PPD, PLR

Cerchie interessate: UCS, ACS, USAM, UPS, FER, USDCR, CP, AVZ, OSE, CDCGP, FSFP

Rifiuto

Cantoni (5): LU, FR, GE, NE, SH

Partiti: PSS, UDC, PCS, I Verdi

Cerchie interessate: USS, ai, TS, JP, Caritas, FIZ, CSDP, OSAR, LSDH, CoSI, HEKS, FCPS, CDI, FSAG, Tdh, IG Binational, Unione binazionali, FSDP, SOS, Tdf, in parte CRS, SFM, Integrationsnetz ZG, Migratio

La grande maggioranza dei Cantoni (21) approva in linea di principio il controprogetto all'«iniziativa espulsione» e rileva che le modifiche previste vanno nella direzione giusta. L'intento dell'iniziativa è in parte comprensibile. Il controprogetto indiretto merita appoggio nella misura in cui intende ovviare alle lacune dell'iniziativa sotto il profilo delle esigenze dello Stato di diritto.

Singoli Cantoni che appoggiano in linea di principio il controprogetto ritengono prematuro procedere a un adeguamento della legge federale sugli stranieri (LStr), entrata in vigore da poco tempo (il 1° gennaio 2008). Tre Cantoni (AR, GR, SH) troverebbero logico riprendere nella LStr singoli reati che, nel caso concreto, indurrebbero la revoca del permesso a prescindere dalla pena.

⁴ Per il parere di SSF, vedasi quello dei GDS

⁵ Tdf approva il parere dei GDS

⁶ ADF approva il parere di GDS e FSDP

Diversi Cantoni rilevano che anche nell'attuazione del controprogetto indiretto si deve tenere conto in tutti i casi individuali del principio della proporzionalità (durata del soggiorno, tipo di permesso rilasciato, situazione familiare, colpa della persona in questione).

Cinque Cantoni si pronunciano contro il progetto, perlopiù adducendo che le possibilità di sanzionare i reati previste dal diritto vigente sono sufficienti. Ritengono inoltre opportuno attendere che siano maturate ulteriori esperienze con la LStr. Per quanto concerne la problematica dell'esecuzione degli allontanamenti (in particolare l'acquisizione dei documenti e la cooperazione lacunosa degli Stati d'origine), tali Cantoni non ritengono che il controprogetto sia in grado di migliorare la situazione.

Tra i partiti, il PSS ritiene il controprogetto superfluo. La prassi da esso perseguita per quanto concerne gli stranieri che commettono reati è già attuabile in virtù delle disposizioni legali vigenti; attualmente, la maggior parte dei Cantoni si mostra addirittura più severa. Occorrerebbe attendere dapprima le esperienze che saranno maturate con la LStr, che come detto è entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Il PSS sarebbe tuttavia disposto a dare la propria approvazione a una revoca dei permessi pronunciata per principio in caso di pene detentive di due anni (art. 63 AP-LStr), qualora fossero mantenute le possibilità di deroga e si rinunciasse a ulteriori inasprimenti.

Secondo il PLR, gli stranieri sono benvenuti in Svizzera se si attengono alle regole e si integrano. Chiunque non si integra deve attendersi sanzioni. Questo principio dettato da una politica globale in materia d'integrazione va applicato anche ai criminali che commettono reati gravi. Il PLR considera che tali stranieri abusano dell'ospitalità della Svizzera e vanno pertanto imperativamente espulsi. Si può prescindere da tale principio solo per rispettare il diritto internazionale cogente o di fronte a un'impossibilità tecnica di eseguire l'allontanamento. La proposta del Consiglio federale per quanto concerne la disciplina della revoca si ferma a metà strada. Le condizioni complementari relative all'integrazione in vista del rilascio del permesso di domicilio sono invece accolte favorevolmente.

L'UDC respinge il controprogetto, trovandolo privo di soluzioni incisive e praticabili. Per l'UDC, esso rispecchia l'assenza di volontà da parte del Consiglio federale di pronunciarsi con chiarezza sulla questione della criminalità degli stranieri e di adottare lo spirito dell'iniziativa popolare.

Il PPD approva in linea di principio il controprogetto, trovandolo tuttavia troppo esitante. Postula inoltre la reintroduzione dell'espulsione giudiziaria quale pena accessoria.

Il PEV approva parzialmente il controprogetto (rilascio del permesso di domicilio a condizione che il candidato sia ben integrato). Approva inoltre, in linea di massima, la concretizzazione dei motivi di revoca dei permessi e l'armonizzazione della prassi. Tuttavia ritiene le disposizioni proposte troppo eccessive.

Per il PCS, il controprogetto è troppo severo. Esso rivede disposizioni in materia d'integrazione entrate in vigore solo poco tempo fa e il cui impatto non ha ancora potuto essere misurato. L'unico provvedimento accettabile è la revoca del permesso in caso di reato grave (pena detentiva di almeno due anni).

Per i Verdi, il controprogetto è prematuro, superfluo e privo di base oggettiva. Nell'ottica delle libertà fondamentali e dei diritti umani, va assolutamente respinto.

Per quanto riguarda le altre cerchie interessate, quelle che si sono espresse a favore del controprogetto sottolineano l'aspetto dell'armonizzazione della prassi. Per loro, il controprogetto è più coerente dell'iniziativa popolare. Inoltre, la Svizzera non può permettersi di violare la Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali o l'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Visto il forte consenso che susciterebbero in seno alla popolazione misure severe nei confronti degli stranieri che commettono reati, le misure proposte dal Consiglio federale devono assolutamente essere conformi allo Stato di diritto e nel contempo efficaci.

Le cerchie interessate che respingono il controprogetto non vedono il bisogno di questa nuova revisione di legge, a poco più di un anno dall'introduzione della LStr. Occorrerebbe raccogliere prima ulteriori esperienze e non lasciarsi indurre dall'«iniziativa espulsione» a un cieco attivismo legislativo. I punti su cui verte la revisione della LStr mirano ad alzare la soglia d'integrazione per gli immigrati e a indebolire il loro statuto giuridico. Il controprogetto raggiunge peraltro un'unità di dottrina solo per quanto concerne gli aspetti repressivi.

2.2 Ridefinizione dei motivi di revoca dei permessi

Approvazione

Cantoni (20): ZH, UR, SZ, TI, OW, NW, JU, VS, VD, TG, AG, SG, AI, BL, BS, SO, ZG, in parte BE, LU, GL

Partiti: in parte PPD, PCS

Cerchie interessate: UCS, ACS, USAM, UPS, FER, USDCR, CP, AVZ, CDCGP, FSFP, in parte Caritas, CRS

Rifiuto

Cantoni (6): GE, NE, in parte FR, GR, SH, AR

Partiti: PLR, PEV, UDC, in parte PSS

Cerchie interessate: GDS, USS, FIZ, CSDP, OSAR, LSDH, CoSI, HEKS, FCPS, FSAG, Tdh, IG Binational, Unione binazionali, FSDP, SOS, Tdf, Integrationsnetz ZG, Migratio, in parte SFM

Osservazioni

SO, TG, FER

La soluzione prevista, secondo cui in caso di pena detentiva di due anni o di pene complessive equivalenti a 720 giorni o indennità giornaliera in un periodo di dieci anni occorre imperativamente avviare la procedura di revoca, è una concretizzazione logica e chiara della prassi attuale.

BE, TI

Approvano una certa armonizzazione della prassi di allontanamento dei Cantoni: a partire da una determinata pena, gli stranieri che commettono reati sono tenuti, in linea di principio, a lasciare il Paese.

GR

Dubita che il controprogetto consentirà di conseguire una prassi più unitaria e conseguente nei Cantoni e che sarà in grado di migliorare le possibilità di allontanare gli stranieri che commettono reati. Inoltre, i motivi di revoca sono formulati in maniera troppo vaga.

GL

Il progetto rischia di suscitare l'impressione che per la revoca di un permesso di dimora o di un permesso di breve durata sia sempre necessario che lo straniero abbia commesso un reato grave o abbia in altro modo violato gravemente l'ordine e la sicurezza pubblici.

ZH, VS

La riformulazione degli articoli 62 e 63 LStr tiene conto solo a determinate condizioni dell'esigenza di conseguire una prassi unitaria a livello svizzero in materia di revoca.

SH, AR, GR, PLR

Quale criterio per l'espulsione non va adottata la durata della pena detentiva, bensì un elenco delle pene chiaramente definito. Facendo dipendere l'espulsione da una determinata durata della pena si rischia che la giurisprudenza si orienti in funzione di tale criterio per fare in modo che una persona sia (o non sia) espulsa. Ciò è contrario alla certezza del diritto.

NE

La disciplina relativa alla revoca sistematica dei permessi non è proporzionata e limita inutilmente il potere discrezionale delle autorità. La grande maggioranza dei cittadini stranieri hanno un comportamento irreprensibile.

GE

L'attuale disciplina prevista dalla LStr in materia di revoca dei permessi è sufficiente.

FR

Il progetto non fa nessun riferimento alla problematica dei minorenni che commettono reati.

PSS

Respinge fundamentalmente il controprogetto. Sarebbe tuttavia disposto a dare la propria approvazione alla revoca dei permessi in caso di pena detentiva di due anni (art. 63 AP-LStr) se si mantenessero le possibilità di deroga e si rinunciassero a ulteriori inasprimenti. Il PSS chiede inol-

tre che sia mantenuta, in linea di principio, la differenziazione operata dalla legge tra revoca del permesso di dimora e revoca del permesso di domicilio.

PEV

Le misure proposte per quanto concerne la revoca dei permessi sono eccessive rispetto all'obiettivo perseguito. Denotano un'assenza di senso della misura e della proporzionalità. Inoltre ritiene inopportuno che, grazie alla possibilità di pronunciare un numero maggiore di espulsioni, la LStr venga praticamente a sostituire il codice penale.

PPD

Il controprogetto è troppo esitante. Il PPD chiede che sia reintrodotta anche l'espulsione giudiziaria quale pena accessoria.

CDCGP

Approva la proposta secondo cui la revoca dei permessi vada decisa in funzione della pena comminata. Ciò rispecchia la colpa della persona resasi punibile e costituisce quindi il criterio giusto per stabilire di caso in caso se è proporzionato revocare il permesso, tenuto conto della situazione personale e della durata del soggiorno in Svizzera. Questa soluzione è nettamente preferibile all'elenco più o meno casuale di reati proposto dall'iniziativa popolare.

GDS

L'automatismo previsto dal controprogetto viola il principio della proporzionalità nonché le libertà fondamentali e i diritti dell'uomo. La nuova disposizione è del tutto superflua.

FIZ, FSDP, Tdf

Nell'ottica di una politica che tenga conto delle esigenze specifiche della donna e da un punto di vista femminista va rilevato che il controprogetto non tiene conto della situazione specifica delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani.

OSAR

Respinge rigorosamente la proposta di modifica, ritenendo la formulazione troppo vaga e indeterminata se se ne considerano le gravi conseguenze per gli interessati. La disciplina vigente è sufficiente per garantire che i permessi degli stranieri resisi colpevoli siano revocati.

SFM

Propone anzitutto un'analisi approfondita della situazione attuale. Ciò comprende anche rilevamenti statistici per quanto concerne gli stranieri che commettono reati, la prassi di revoca dei permessi nonché le misure tese a porre fine al soggiorno. Solo tale analisi fornirebbe una base adeguata per determinare con cognizione di causa il bisogno d'intervento in materia.

2.3 Rilascio del permesso di domicilio solo a stranieri ben integrati

Approvazione

Cantoni (20): BE, UR, TI, GL, JU, VS, VD, AG, GR, AI, AR, BL, BS, in parte ZH, SZ, OW, NW, SG, SO, ZG

Partiti: PLR, PEV, PPD

Cerchie interessate: UCS; ACS, USAM, ASCA, UPS, FER, USDCR, CP, AVZ, CDCGP, FSFP in parte Integrationsnetz ZG

Rifiuto

Cantoni (6): LU, FR, GE, BE, TG, SH

Partiti: PSS, PCS

Cerchie interessate: GDS, USS, TS, JP, Caritas, CFM, FIZ, CSDP, OSAR, CoSI, HEKS, FCPS, CDI, CRS, FSAG, IG Binational, Unione binazionali, FSDP, SOS, Tdf, Migratio, in parte SFM

Osservazioni

Quasi tutti i partecipanti auspicano che sia data maggior importanza all'integrazione durevole della popolazione straniera.

TG, BS, BE, OW, BL, NE, ZG, SG, AR, AG, VS, TI in parte GR, NW, SZ, FR, GE, VD, UCS, ACS, ASCA

L'esame approfondito dell'integrazione nel quadro del rilascio del permesso di domicilio implicherebbe una mole di lavoro considerevole per i servizi di migrazione. La Confederazione deve pertanto presentare tempestivamente ai Cantoni il sistema d'esame previsto nel commento, teso a consentire una decisione rapida e fondata. Sotto il profilo dei pari diritti e delle pari opportunità occorre inoltre prestare particolare attenzione a un'attuazione unitaria del diritto in tutti i Cantoni. In caso contrario sarebbe rimessa in questione un'attuazione consona all'intenzione del legislatore. La Confederazione deve potenziare in maniera significativa la propria partecipazione finanziaria. Gli istituti di lingua privati devono inoltre sottoporsi a regolari controlli qualitativi.

CDCGP

Se il popolo approverà il controprogetto, i Cantoni si aspettano un forte coinvolgimento da parte della Confederazione nell'emanazione delle disposizioni d'esecuzione. Per i servizi di migrazione dei Cantoni è assai importante che siano formulati criteri di valutazione adeguati - ad esempio nel contesto dell'esame del grado d'integrazione. Solo così è possibile contenere l'onere supplementare che tale esame comporta per i Cantoni.

GL, LU, NW, SH, SG, CRS

Nell'ottobre 2008, nel contesto della Conferenza tripartita sugli agglomerati, il Consiglio federale, la Conferenza dei Governi cantonali, l'Unione delle città svizzere e l'Associazione dei Comuni svizzeri hanno avviato un processo comune per lo sviluppo della politica d'integrazione. Occorre attenderne i risultati prima di modificare disposizioni della LStr di rilievo per l'integrazione.

LU, FCPS

Il regolamento del soggiorno non può essere vincolato a una mera valutazione dell'integrazione. L'esame dell'integrazione va inteso in senso globale e non deve limitarsi alla semplice conoscenza di una lingua nazionale.

ZH, SZ, in parte SFM

Approvano l'idea di fondo secondo cui lo statuto e il diritto di soggiorno degli stranieri devono dipendere dalla qualità della loro integrazione. Nell'ottica della ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni, l'esame delle esigenze in vista del rilascio del permesso di domicilio deve avvenire nel rispetto delle rispettive competenze e tenendo conto delle esigenze in materia d'integrazione in vista della naturalizzazione.

GE

Rifiuta la prescrizione di ulteriori condizioni per misurare l'integrazione (in particolare le conoscenze linguistiche). A maggior ragione nel caso di persone che hanno diritto a un permesso in virtù del ricongiungimento familiare.

PSS

Secondo il PSS, l'esame dell'integrazione qual è proposto non è efficace. È inoltre discriminante nei confronti dei cittadini di Stati con cui la Svizzera non ha concluso accordi di domicilio. Tali accordi escluderebbero un siffatto esame dell'integrazione. A detta del PSS, l'esame dell'integrazione proposto si basa su un'analisi unilaterale e non oggettiva delle conoscenze linguistiche. Un sistema di valutazione vertente sul grado d'integrazione di persone che vivono da anni in Svizzera e che continueranno a farlo sulla scorta di un permesso di dimora va rifiutato. Non farebbe infatti che causare spese supplementari e introdurre procedure complicate nell'ambito della polizia degli stranieri, senza tuttavia contribuire efficacemente a migliorare l'integrazione. Sarebbe assai più efficace accogliere (ad esempio in manifestazioni di benvenuto) e informare i nuovi arrivati in maniera adeguata, prevenendo in tal modo possibili sviluppi negativi sin dal momento dell'immigrazione.

PLR

Il PLR approva la proposta e ribadisce nel contempo la richiesta di una legge quadro nazionale in materia d'integrazione che consenta di meglio sfruttare il potenziale degli abitanti della Svizzera.

PEV

L'intento di incentivare gli stranieri a integrarsi è concretizzato solo se sono applicati strumenti di verifica unitari e proporzionati e se sono offerti ausili all'integrazione. A queste condizioni, il PEV approva le nuove condizioni per il rilascio del permesso di domicilio.

CDCGP

Le nuove disposizioni aumenterebbero l'incentivo ad integrarsi dal punto di vista linguistico, economico e sociale, il che è nell'interesse della popolazione autoctona ma anche degli stranieri nel nostro Paese.

UCS

Come illustrato nel rapporto esplicativo, la valutazione del grado d'integrazione si basa su criteri quale il rispetto dello Stato di diritto, il riconoscimento dei valori costituzionali, la volontà di partecipare alla vita lavorativa e di conseguire una formazione nonché la padronanza della lingua parlata nel luogo di residenza. Questi quattro elementi che consentono di stabilire se l'integrazione è riuscita sono però difficilmente misurabili.

CFM, CRS

Dopo una dimora di dieci anni, anziché un esame dell'integrazione andrebbe introdotto un diritto garantito per legge al rilascio del permesso di domicilio.

GDS, USS, per analogia CFM, HEKS

Il controprogetto è in parte ancora più severo dell'«iniziativa espulsione». Esso concorre a un deterioramento dello statuto giuridico degli immigrati in quanto ostacola l'accesso a un diritto di soggiorno stabile (permesso di domicilio). L'avamprogetto di revisione è inoltre contrario alla politica d'integrazione sostenuta dall'Unione europea.

TS

Le disposizioni relative all'integrazione non devono essere oggetto del controprogetto, bensì trattate in un contesto diverso. Occorre inoltre valutare dapprima le esperienze maturate con la LStr.

CFM

È accordata un'importanza eccessiva alle conoscenze linguistiche quale criterio d'integrazione.

CoSI

La revisione in materia di rilascio del permesso di domicilio proposta non è adeguata. Si riduce fondamentalmente a una minaccia astratta di sanzioni, senza riferimento alcuno alla realtà quotidiana degli interessati. Ne risulta un effetto contrario.

HEKS, per analogia Migratio

Secondo questi partecipanti, l'integrazione comprende gli ambiti e le dimensioni più disparate della vita di una persona. È pertanto praticamente impossibile definirla nella sua globalità e, a maggior ragione, misurarla. Le modifiche proposte, basate su criteri insufficienti, rischiano di causare pregiudizi o discriminazioni.

CDI

A detta della CDI, nell'ottica della politica d'integrazione il controprogetto non porta miglioramenti bensì discrimina fortemente una parte considerevole della popolazione straniera.

3 Osservazioni in merito all'«iniziativa espulsione»

I partecipanti si sono espressi in parte anche sull'«iniziativa espulsione» stessa.

Parte dei Cantoni ritengono che l'avamprogetto posto in consultazione rileva a giusto titolo l'incompatibilità dell'attuazione dell'«iniziativa espulsione» con elementari garanzie dello Stato di diritto e della Costituzione federale. L'elenco dei reati che secondo l'«iniziativa espulsione» sarebbero sanzionati automaticamente mediante la revoca del permesso, a prescindere dalle circostanze concrete del caso individuale, è problematico (BL, AG, FR, OW). Gli argomenti critici adottati dal DFDP nei confronti dell'«iniziativa espulsione» sono ampiamente condivisi. L'attuazione concreta dell'iniziativa provocherebbe problemi e difficoltà nella prassi (GL, GR).

Tra i partiti, il PSS rileva che l'«iniziativa espulsione» viola il principio del non-refoulement ed è quindi contraria al diritto internazionale cogente; va pertanto dichiarata non valida. Gli argomenti del Consiglio federale tesi a dimostrare la compatibilità con il diritto internazionale cogente non convincono.

Secondo il PLR, l'iniziativa dell'UDC tematizza il problema ma non costituisce uno strumento adeguato per risolverlo, mancando così il proprio obiettivo. L'elenco di norme penali che renderebbero obbligatoria l'espulsione contenuto nell'iniziativa è arbitrario. L'iniziativa viola inoltre il diritto costituzionale e il diritto internazionale (principio costituzionale della proporzionalità e diritto alla protezione della vita privata).

Anche il PPD ritiene l'iniziativa inadeguata. La sua attuazione sarebbe per certi versi contraria alla dignità umana e contrasterebbe in maniera grave con determinate garanzie dello Stato di diritto e della Costituzione federale.

Anche le altre cerchie consultate sono contrarie all'«iniziativa espulsione». Talune chiedono che sia dichiarata nulla.

La stragrande maggioranza dei partecipanti sono contrari all'allestimento, voluto dall'iniziativa, di un elenco arbitrario di reati automaticamente punibili con la revoca del permesso. Un siffatto modo di procedere presenterebbe infatti seri problemi d'attuazione.

4 Osservazioni in merito ai singoli articoli del controprogetto

Art. 33 cpv. 3

³ È di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo gli articoli 62 e 63.

adeguamento tecnico / nessuna osservazione

4.1 Rilascio del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 2 e 4 AP-LStr)

Art. 34 cpv. 2 e 4

² Il permesso di domicilio può essere rilasciato allo straniero se:

- a. ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora;
- b. non sussistono motivi di revoca secondo gli articoli 62 e 63; e
- c. è ben integrato; segnatamente se conosce una lingua nazionale.

⁴ Il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di

un permesso di dimora se lo straniero è particolarmente ben integrato, segnatamente se conosce bene una lingua nazionale.

Art. 34 cpv. 2:

BS, UR, SO, BE, AI, ZH, BL, OW, TI, CP, FSFP, in parte GR, SZ

Sono esplicitamente favorevoli alla proposta di vincolare il rilascio del permesso alla condizione che il richiedente dimostri di essere ben integrato. Sono d'accordo che l'esame dell'integrazione verta in particolare sulle conoscenze linguistiche. Chiedono tuttavia che l'esigenza dell'integrazione sia definita più da vicino in un'ordinanza o perlomeno in un'istruzione.

TG, LU, SG, FR, GE, VD, in parte ZG, FCPS, CoSI, CDI

Occorre stralciare la lettera c del capoverso 2 in quanto al momento non è assicurata l'eseguibilità di tale disposizione.

Se tale disposizione fosse mantenuta, la Confederazione sarebbe obbligata a sviluppare, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di valutazione adeguato. Un esame sistematico del grado d'integrazione conferirebbe maggiore importanza anche a un'attuazione unitaria del diritto sotto il profilo dei pari diritti e delle pari opportunità. In tal senso occorrerebbero prescrizioni a livello svizzero con un carattere vincolante per le autorità nel contesto della valutazione del grado d'integrazione e in particolare delle conoscenze linguistiche. Inoltre, numerosi stranieri esulerebbero dal campo d'applicazione della disposizione in narrativa in virtù di accordi di domicilio.

CDI, in parte CoSI

Questi due partecipanti alla consultazione deplorano che il progetto rafforzi la tendenza di voler vincolare il regolamento del soggiorno alla valutazione (per definizione soggettiva) dell'integrazione. Il progetto si concentra in maniera troppo accentuata sulle conoscenze linguistiche. Le violazioni del diritto dovute a un'integrazione lacunosa sono indirettamente poste in relazione con scarse conoscenze linguistiche. Ora, l'integrazione non dovrebbe essere ridotta alle sole conoscenze linguistiche, bensì in un approccio più globale tenere conto anche di fattori sociali e strutturali. Inoltre, l'impressione che le conoscenze linguistiche siano misurabili oggettivamente è ingannevole.

CDI

La disciplina proposta è fortemente discriminante: se le spese per l'esame linguistico sono a carico dello straniero, le persone senza un introito o con un introito molto esiguo sarebbero svantaggiate. Inoltre, un esame scritto costituirebbe un forte ostacolo per le persone poco abituate a frequentare una formazione. Se la lettera c fosse mantenuta, occorrerebbe in ogni caso introdurre una precisazione, per analogia con l'articolo 4 lettera b OIntS, secondo cui l'esame verterebbe esclusivamente sulle conoscenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza.

ZH, VD in parte SZ, JP, Caritas, HEKS, FCPS, CRS

Non è chiaro in che modo vadano interpretate le esigenze in materia d'integrazione, in particolare quale sia il peso da attribuire alla distinzione tra «ben integrato» e «particolarmente ben integrato» (art. 34 cpv. 2 e 4 AP-LStr). I criteri da considerare per la valutazione dell'integrazione vanno disciplinati più da vicino nella legge. Sotto il profilo dei pari diritti preoccupa constatare come le disposizioni non contengano norme tese a valutare l'integrazione in un'ottica che tenga conto delle condizioni quadro specifiche ai due sessi.

OW, ZH, BL, NW, SZ, AR, CDI

Propongono di completare l'articolo con la menzione «la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza». Sarebbe così ripresa a livello di legge la versione vigente dell'articolo 62 OASA (RS 142.201).

SO

Si dovrebbe menzionare che anche il fatto di disporre di mezzi finanziari sufficienti è segno di un'integrazione riuscita.

Il rilascio del permesso di domicilio non è disciplinato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Sarebbe pertanto d'uopo menzionare esplicitamente che la disciplina prevista dalla LStr è applicabile (in maniera sussidiaria) anche ai cittadini dell'UE.

GR

Se è mantenuta l'esigenza dell'integrazione linguistica quale presupposto per il rilascio del permesso di domicilio, il livello richiesto dovrebbe essere più alto.

LU

Il regolamento del soggiorno non dev'essere vincolato esclusivamente alla valutazione dell'integrazione. Tale valutazione va intesa in senso largo e non dev'essere ridotta alle sole conoscenze di una lingua nazionale.

ZG

In particolare per quanto concerne l'osservanza dei valori costituzionali non appare chiaro, in assenza di reati passibili di pena, in che modo s'intenda valutare i criteri d'integrazione menzionati.

GDS, USS, I Verdi, per analogia ai, HEKS, FCPS, CDI, CRS, IG Binational, Unione binazionali
Secondo il diritto vigente, le autorità decidono già liberamente in merito al rilascio del permesso di domicilio. Di regola lo fanno tenendo conto dell'osservanza della legge e dell'integrazione economica. Secondo il progetto, tuttavia, le persone poco formate e le persone anziane non avrebbero, di fatto, praticamente nessuna opportunità di raggiungere il livello linguistico necessario. La legge sancirebbe pertanto la discriminazione di determinati strati della popolazione. Il criterio sarebbe inoltre discriminante anche per il fatto che i cittadini di Stati con cui la Svizzera ha concluso pertinenti accordi otterrebbero il permesso di domicilio dopo cinque anni di dimora, a prescindere da ulteriori presupposti linguistici.

Caritas, OSAR

Occorre inserire una definizione nella legge che distingua tra «ben integrato» e «particolarmente ben integrato». Tale precisazione potrebbe essere inserita ad esempio nell'articolo 4 LStr, che andrebbe modificato come segue:

⁴ *Lo straniero è considerato ben integrato in particolare se:*

- a. *rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale,*
- b. *parla la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza,*
- c. *si confronta con le condizioni di vita in Svizzera,*
- d. *manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione.*

⁵ *Nel valutare l'integrazione occorre tenere conto, da un lato, della disponibilità o meno di misure di promozione dell'integrazione nel luogo di residenza dello straniero e, dall'altro, di eventuali difficoltà in vista dell'integrazione dovute all'età, allo stato di salute o al grado di formazione dello straniero.*

⁶ *Nel misurare il grado d'integrazione occorre basarsi su un gruppo di riferimento di popolazione paragonabile.*

CSDP

In certi casi, una mentalità patriarcale impedisce alla donna di esercitare un'attività lucrativa o di frequentare un corso linguistico. Vi sono pertanto ostacoli specifici alla condizione femminile di cui occorre tenere conto nella valutazione in vista del rilascio del permesso di domicilio.

CoSI

La promozione delle conoscenze della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza viene migliorata essenzialmente mediante la creazione di una ricca offerta di corsi consoni ai bisogni dei diversi gruppi mirati. Occorre tendere a una soluzione basata su un sistema di incentivazione. L'apprendimento della lingua parlata nel luogo di residenza costituisce indubbiamente un fattore d'integrazione decisivo. Tuttavia costituisce solo una parte del contributo che il singolo fornisce per la propria integrazione.

Art. 34 cpv. 4:

TG, LU, in parte SG

L'incentivo introdotto dalla LStr, che consiste nella possibilità di rilasciare il permesso di domicilio dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora,

perde la propria attrattiva se sono poste condizioni troppo elevate. La disciplina vigente (art. 62 OASA; RS 142.201) esige, per il rilascio anticipato del permesso di domicilio, conoscenze linguistiche corrispondenti almeno al livello di riferimento A2 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa. Elevando tale soglia, ad esempio al livello B1, vi è il rischio che il rilascio anticipato del permesso di domicilio a stranieri della prima generazione sia realistico solo per le persone abituate ad acquisire una formazione.

GR

Contrariamente alla prassi attuale, per il rilascio anticipato del permesso di domicilio occorre esigere il livello B1 anziché il livello A2.

I Verdi, GDS, USS, OSAR, per analogia JP, CFM, CoSI, HEKS

Già attualmente sono richieste buone conoscenze di una lingua nazionale. L'articolo 62 OASA precisa addirittura che, per il rilascio anticipato del permesso di domicilio, occorre imparare la lingua parlata nel luogo di residenza. Ora, se in avvenire non ci si accontenta più che lo straniero sia «ben integrato», il rilascio anticipato sarà un'eccezione rara.

GDS, USS, OSAR, per analogia JP, CFM, CoSI, HEKS

La proposta è in contraddizione con la disciplina attuata in materia dall'Unione europea. La pertinente direttiva sul diritto di soggiorno prevede ad esempio che dopo una dimora ininterrotta di cinque anni lo straniero è equiparato a un titolare di un permesso di soggiorno durevole. Tale permesso è paragonabile al permesso di domicilio previsto dal diritto svizzero.

OSAR, per analogia TS

Respingono la proposta in quanto erige nuovi ostacoli al rilascio del permesso di domicilio. Essa introduce nuove nozioni giuridiche indeterminate («ben integrato», «particolarmente ben integrato») che occorrerebbe in linea di principio precisare nella legge. L'integrazione va intesa in un'ottica globale e non deve limitarsi alla padronanza della lingua parlata nel luogo di residenza.

CFM

Chiede come mai il computo del termine per il rilascio anticipato del permesso di domicilio non debba comprendere anche i soggiorni brevi.

CoSI

Per il momento non esistono strumenti di verifica adeguati che consentano di misurare le conoscenze linguistiche. Sorprende quindi che venga proposta una nuova disciplina nella legge senza che siano previsti, a breve termine, gli strumenti necessari. Ne conseguirebbe inevitabilmente una prassi non unitaria o addirittura arbitraria in materia.

CDI

Porre esigenze linguistiche più severe significherebbe richiedere conoscenze linguistiche corrispondenti almeno al livello di riferimento B1 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa. Esigendo conoscenze linguistiche così elevate per il rilascio anticipato del permesso di domicilio ci si troverebbe a dover richiedere conoscenze linguistiche pressoché irrealistiche per la naturalizzazione.

Integrationsnetz ZG

Occorre un rimando esplicito agli articoli 53–56 LStr.

Art. 35 cpv. 4

⁴ Dopo un'attività lucrativa ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto alla proroga del permesso se non sussistono motivi di revoca secondo gli articoli 62 e 63.

adeguamento tecnico / nessuna osservazione

Art. 37 cpv. 2 e 3

² Il titolare di un permesso di dimora o di domicilio ha diritto di cambiare Cantone se non sussistono motivi di revoca secondo gli articoli 62 e 63.

³ *abrogato*

Osservazioni:

OW, BL, SG, AR, in parte ZH

Secondo il diritto vigente, è possibile vietare a un dimorante di cambiare Cantone se l'interessato è disoccupato e non sussistono motivi di revoca nei suoi confronti. La disoccupazione deve restare un motivo di revoca del permesso di dimora. Inoltre, non si dovrebbe abrogare il capoverso 3, bensì disciplinare come sinora il cambiamento di Cantone dei titolari del permesso di domicilio.

4.2 Rilascio del permesso di domicilio nel quadro del ricongiungimento familiare (art. 42 e 43 AP-LStr)

Art. 42 cpv. 3

³ Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio se è ben integrato, segnatamente se conosce una lingua nazionale.

Art. 43 cpv. 2

² Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio se è ben integrato, segnatamente se conosce una lingua nazionale.

Osservazioni:

SO, BL, PLR, in parte SH

Approvano esplicitamente la proposta di applicare i criteri d'integrazione anche alle persone che godono di un diritto garantito per legge al rilascio del permesso nel quadro del ricongiungimento familiare.

GE, I Verdi, TS, JP, Caritas, OSAR, CoSI, HEKS, FCPS

Respingono esplicitamente la proposta di applicare i criteri d'integrazione anche alle persone che godono di un diritto garantito per legge al rilascio del permesso nel quadro del ricongiungimento familiare. La proposta va stralciata.

SO, GR, ZH

I criteri d'integrazione vanno meglio concretizzati (in particolare la valutazione delle conoscenze linguistiche), per evitare che i Cantoni adottino prassi divergenti.

OW

Un'integrazione riuscita presuppone che anche i familiari si integrino. Se dopo una dimora pluriennale in Svizzera la moglie del richiedente ancora non parla la lingua del luogo, se ne può/deve dedurre che non ha avuto la possibilità di impararla. In tal caso occorre interrogarsi sulla buona integrazione del coniuge. Non si deve tuttavia sottovalutare l'onere supplementare che implicherebbe tale modo di procedere.

TG, NW, SG, FR, CDI

La proposta di complemento agli articoli 42 capoverso 3 e 43 capoverso 2 non serve per le famiglie intatte. Può invece influire negativamente sulla situazione del coniuge straniero che attraversa difficoltà di carattere familiare. I cittadini svizzeri che già ora non danno al loro coniuge straniero l'appoggio necessario, anche in vista dell'integrazione, si lasceranno difficilmente impressionare da esigenze più elevate per il rilascio anticipato del permesso di domicilio al loro coniuge. Occorre pertanto mantenere la formulazione attuale.

I Verdi, GDS, per analogia OSAR, Caritas

La revisione è fondamentalmente contraria all'integrazione. Tale orientamento si desume anche dalla condizione in materia di conoscenze linguistiche posta al rilascio del permesso di domicilio ai coniugi di cittadini Svizzeri dopo cinque anni di dimora e di matrimonio. In tal modo si abbandona una prassi che ha dato buoni risultati per oltre 15 anni (già nel quadro della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, LDDS). Il criterio delle conoscenze linguistiche non accelererebbe di fatto l'apprendimento della lingua da parte dei coniugi che raggiungono un cittadino svizzero nel quadro del ricongiungimento familiare. Aumenterebbe invece ulteriormente la dipendenza di questi cittadini stranieri dal coniuge svizzero. Inoltre, la disposizione svantaggerebbe e discriminerebbe i coniugi di cittadini svizzeri o di stranieri rispetto ai coniugi stranieri di cittadini dell'UE o di Stati con cui la Svizzera ha concluso accordi di domicilio.

CSDP

Rinvia alle osservazioni in margine all'articolo 34 capoverso 2 AP-LStr.

OSE

Chiede che i cittadini svizzeri e dell'UE siano equiparati in materia di ricongiungimento familiare (rimando alla sentenza Metock della CdGCE).

IG Binational, Unione binazionali

Fino al 1980, la cittadina straniera che sposava un cittadino svizzero otteneva automaticamente il passaporto svizzero. Nell'ottica dei pari diritti, questo privilegio accordato alle donne è stato sostituito dalla possibilità per i coniugi di cittadini svizzeri (a prescindere dal sesso) di ottenere la naturalizzazione in procedura agevolata o di ottenere il permesso di domicilio dopo cinque anni di matrimonio. Il controprogetto introduce un inasprimento ingiustificato: in passato si considerava giustificato accordare un trattamento preferenziale ai coniugi stranieri di cittadini svizzeri, mentre ora si afferma il contrario.

Integrationsnetz ZG

Si dovrebbe rinviare esplicitamente agli articoli 53–56 LStr.

4.3 Estinzione del diritto al ricongiungimento familiare (art. 51 AP-LStr)

Art. 51 Estinzione del diritto al ricongiungimento familiare

I diritti giusta gli articoli 42, 43, 48 e 50 si estinguono se:

- a. sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sul soggiorno;
- b. sussistono motivi di revoca secondo gli articoli 62 e 63.

Osservazioni:

PSS

Nell'avamprogetto sottoposto a consultazione concernente le misure contro i matrimoni forzati, l'articolo 50 LStr è stato presentato quale criterio determinante per la protezione da accordare alle donne minacciate di dover concludere un matrimonio forzato. Ora, tale protezione è vanificata se anche i diritti garantiti dall'articolo 50 LStr sono rimessi in questione da un motivo di revoca ai sensi dell'articolo 62 LStr dovuto a una colpa di scarsa entità. All'articolo 51 occorre pertanto togliere la menzione dell'articolo 50.

I Verdi, GDS

Anche la nuova versione dell'articolo 51 LStr va respinta sotto il profilo della proporzionalità. Ne risulterebbe infatti l'estinzione del diritto garantito per legge al ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri di cittadini svizzeri per infrazioni minime secondo l'articolo 62 LStr, e non già per infrazioni gravi secondo l'articolo 63 LStr. Inoltre, i familiari di cittadini svizzeri sarebbero discriminati rispetto ai familiari di cittadini dell'UE. Le esigenze per l'allontanamento di cittadini dell'UE e dei loro familiari provenienti da Stati terzi non sono infatti legate ai pertinenti motivi di revoca. È invece necessaria una violazione del diritto che significhi una minaccia durevole e

sufficientemente grave dell'ordine pubblico. La presente disposizione è pertanto diametralmente opposta all'intento espresso dal legislatore nella LStr di evitare la discriminazione degli autoctoni (cfr. art. 42 cpv. 2 e 47 cpv. 2 LStr).

CSDP

Deplora che non sia colta l'opportunità di inserire nella legge (art. 50 LStr) una disposizione chiara e semplice che accordi a tutte le vittime di violenza coniugale o di un matrimonio forzato il diritto di rimanere in Svizzera.

4.4 Revoca di permessi e di altre decisioni (art. 62 AP-LStr)

Art. 62 Revoca di permessi e di altre decisioni

¹ L'autorità competente può revocare i permessi e le altre decisioni giusta la presente legge se:

- a. lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali;
- b. lo straniero ha violato oppure espone a pericolo in modo rilevante o ripetutamente l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero;
- c. lo straniero espone a pericolo in modo rilevante o ripetutamente la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- d. lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione;
- e. lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale.

² Vi è violazione dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi del capoverso 1 lettera b se lo straniero:

- a. ha subito una condanna penale o se è stato oggetto di una misura penale ai sensi degli articoli 61 o 64 del Codice penale;
- b. non rispetta le prescrizioni di legge e le decisioni delle autorità;
- c. senza motivo non adempie gli obblighi di diritto pubblico o privato;
- d. approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione o incita pubblicamente alla violenza.

³ Vi è esposizione a pericolo dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi del capoverso 1 lettera b, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera della persona in questione porti con notevole probabilità a una violazione dell'ordine e della sicurezza pubblici.

⁴ Se sussiste un motivo di revoca secondo il capoverso 1, nella decisione va tenuto conto segnatamente della gravità della colpa, del grado d'integrazione e della durata della presenza in Svizzera.

Osservazioni

SO

Nella prassi, l'articolo 62 AP-LStr non sarà applicabile al permesso di domicilio in quanto il permesso di domicilio non può essere vincolato a condizioni di sorta. Per motivi di proporzionalità non è giustificato equiparare una persona che dimora da lunghi anni in Svizzera ed è titolare del permesso di domicilio a una persona che dimora da poco in Svizzera ed è titolare di un permesso di dimora. Le attuali risorse in materia di personale, del resto, sarebbero insufficienti per avviare una procedura di revoca in tutti i casi di pena detentiva di due anni.

BE

La disposizione non deve portare a un inasprimento dell'attuale prassi in materia di revoca del permesso di domicilio. Sarebbe eccessivo allontanare per motivi che non siano penalmente gravi persone che dimorano da lunghi anni in Svizzera.

OW

Chiede se sia giustificato trattare alla medesima stregua, sotto il profilo della revoca del permesso, un titolare del permesso di domicilio e un titolare del permesso di dimora.

ZH

Il motivo di revoca dato da un reato (art. 62 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 62 cpv. 2 lett. a) continua a lasciare alle autorità cantonali un ampio margine di manovra. Conformemente a questa prescrizione potestativa, per la revoca occorre che lo straniero abbia violato oppure espone a pericolo in modo rilevante o ripetutamente l'ordine e la sicurezza pubblici, ovvero che la condanna penale sia grave o ripetuta. Non è fatta distinzione tra titolari del permesso di dimo-

ra e titolari del permesso di domicilio. Né è fatta distinzione tra persone che godono di un diritto garantito per legge (coniuge di un cittadino svizzero o di un titolare del permesso di domicilio) e persone che non godono di un tale diritto. I Cantoni decidono pertanto autonomamente a partire da quale soglia e in presenza di quali circostanze adottare un provvedimento previsto dal diritto in materia di stranieri.

FR

I motivi valevoli sinora per la revoca del permesso di domicilio vanno mantenuti e menzionati esplicitamente nella legge.

UDC, JP, CFM

Questo importante articolo è formulato in maniera troppo vaga e non abbastanza incisiva. La formulazione potestativa non cambia nulla alla disciplina vigente.

I Verdi, GDS, in parte USS, TS, OSAR, CRS, IG Binational, Unione binazionali, SOS, Integrationsnetz ZG, FIZ

Mentre il progetto inasprisce le condizioni per il permesso di domicilio, l'articolo 62 AP-LStr mira dal canto suo ad agevolare la revoca di tale permesso. Questa disposizione sarebbe applicabile anche alle persone con un diritto al permesso di domicilio e consentirebbe - contrariamente alla disciplina attuale - di revocare il permesso di domicilio per semplici infrazioni minori contro l'ordine e la sicurezza pubblici. Inoltre, anche il permesso di domicilio potrebbe essere revocato per dipendenza dall'aiuto sociale, senza che si tratti di una dipendenza considerevole e durevole. Il controprogetto porterebbe pertanto a conseguenze giuridiche negative per i titolari del permesso di domicilio che non sono previste nemmeno dall'«iniziativa espulsione» dell'UDC.

AVZ

Anche la mutilazione genitale delle bambine e ragazze dovrebbe figurare tra i motivi di revoca dei permessi e di altre decisioni concernenti le persone che ordinano o compiono tali atti.

Caritas, HEKS

Approvano la riunione dei due articoli in un'unica disposizione ma sono estremamente scettiche per quanto concerne la precisazione della nozione di minaccia dell'ordine e della sicurezza pubblici (assenza di chiarezza).

CSDP

Si oppone all'allargamento dei poteri conferiti all'amministrazione per quanto concerne la revoca dei permessi di dimora e domicilio, in particolare dopo una dimora lunga o addirittura molto lunga. Occorre tenere conto in modo particolare della situazione delle donne che allevano da sole i loro figli.

CoSI

Il controprogetto indiretto tende a creare una legislazione parallela, trasferendo al diritto in materia di stranieri determinate questioni inerenti alla legislazione in materia penale e in materia d'aiuto sociale quando le persone interessate sono straniere. Nell'ottica della politica integrativa, tale sviluppo appare problematico.

FSFP

Chiede che siano messi a disposizione mezzi finanziari sufficienti per il caso in cui l'attuazione provocasse un onere supplementare per i servizi di polizia.

Cpv. 1:

GR, UDC

Per ottenere un risultato efficace occorre stralciare, al capoverso 1 lettere b e c, le nozioni di «ripetutamente» e «in modo rilevante».

ZH

La lettera b va formulata in maniera più concreta. Non è chiaro cosa s'intenda per violare «in modo rilevante» l'ordine e la sicurezza pubblici.

NE, GE, per analogia Tdh

La revoca dei permessi per dipendenza dall'aiuto sociale è una misura sproporzionata. Si tratta infatti di persone che già versano in una situazione precaria. Si dovrebbero invece vagliare i motivi che hanno condotto a tale dipendenza. La revoca dovrebbe essere possibile solo in caso di dipendenza qualificata dall'aiuto sociale.

SG, FR, per analogia Tdh

La dipendenza dall'aiuto sociale dev'essere durevole e considerevole - in ogni caso per la revoca del permesso di domicilio - ai sensi dell'attuale formulazione dell'articolo 63 capoverso 1 lettera c LStr.

PEV

Deplora la mancata differenziazione tra permesso di dimora e permesso di domicilio. Gli ostacoli alla revoca del permesso di domicilio devono essere maggiori di quelli che si oppongono alla revoca del permesso di dimora. Il PEV critica inoltre l'inasprimento della disciplina per quanto concerne la dipendenza dall'aiuto sociale, ovvero l'introduzione della possibilità di revocare sistematicamente il permesso di dimora o di domicilio di chi percepisce prestazioni dell'aiuto sociale. Occorre mantenere la formulazione attuale.

ai

Chiede che la dipendenza dall'aiuto sociale venga sanzionata unicamente se ingiustificata.

Tdh, FR

Occorre tenere conto in particolare della situazione dei minori.

Cpv. 2:

ZH

Non è chiaro come mai l'articolo 62 capoverso 2 lettera AP-LStr non rinvii all'articolo 59 CP.

PSS, CFM

L'elenco andrebbe formulato in maniera più concisa (disattenzione di una delle condizioni legate alla decisione, mancato rispetto delle prescrizioni di legge e delle decisioni delle autorità, incoraggiamento pubblico di atti terroristici).

PEV

La mera inosservanza di una prescrizione di legge non dovrebbe poter condurre alla revoca del permesso. La severità di questa disposizione è difficilmente difendibile. Occorrerebbe inoltre eliminare la possibilità di revocare i permessi per la sola inadempienza di obblighi di diritto pubblico o privato.

JP

Propone lo stralcio delle lettere b e c in quanto prive di senso.

GDS, OSAR

Il presente capoverso coincide in gran parte con l'articolo 80 OASA, con la sola aggiunta delle condanne penali quale motivo di revoca. Tale fattispecie potrebbe benissimo essere ripresa nel diritto vigente senza figurare all'articolo 62 lettera c LStr. La nuova versione non comporta né un chiarimento complementare né un miglioramento contenutistico rispetto a quella vigente.

ai

La lettera d è inconciliabile con il principio della legalità. Non è data una definizione generale (dal punto di vista del diritto penale) della nozione di terrorismo o di atto terroristico. È quindi illecito prevedere una sanzione per un comportamento che non è definito in nessun modo. Il rinvio alla nozione di terrorismo va pertanto stralciato.

OSAR

Il Consiglio federale tenta di concretizzare la nozione di messa in pericolo dell'ordine e della sicurezza pubblici. Tuttavia i singoli reati sono formulati in maniera troppo vaga e indeterminata, cosicché non solo tutti i tipi di «comportamenti illeciti» possono sfociare nella revoca, ma regna altresì la massima confusione per quanto concerne la gravità che deve assumere una siffatta violazione per sfociare nella revoca. La formulazione è assai vaga ad esempio per quanto con-

cerne la nozione di mancato rispetto delle prescrizioni di legge o di non adempimento degli obblighi di diritto privato.

Cpv. 3:

GR, UDC

Per poter postulare una minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici bisogna che vi sia una forte probabilità che una siffatta violazione venga commessa. Ora, nella prassi è pressoché impossibile dimostrare tale forte probabilità. Non appena vi sono indizi concreti secondo cui il soggiorno di una persona potrebbe sfociare in una violazione dell'ordine e della sicurezza pubblici occorre revocare il permesso.

VD, per analogia JP

Chiedono che il capoverso venga stralciato in quanto difficilmente applicabile e poco comprensibile.

GDS

Il capoverso 3 non aggiunge nulla all'articolo 80 capoverso 2 OASA, né procura un vantaggio supplementare alle autorità che applicano il diritto.

CFM

La disposizione è ripresa dall'ordinanza ma è formulata in maniera talmente indeterminata da offrire la possibilità di revocare praticamente tutti i permessi (infatti ognuno prima o poi rischia di commettere un'infrazione alla legge, ad esempio al codice stradale, alle decisioni della autorità, in materia di diritto di superficie ecc.).

Cpv. 4

GR, UDC

Il riferimento al principio della proporzionalità rispecchia la giurisprudenza attuale e ostacola spesso l'adozione di misure incisive. In caso di reati penali gravi, ad esempio in caso di reati gravi contro l'integrità fisica o la vita, in caso di ripetuto traffico di stupefacenti o di minaccia della sicurezza interna o esterna, la revoca dovrebbe essere automatica. Nel vagliare la proporzionalità è importante che venga tenuto conto solo della durata del soggiorno in virtù di un permesso di dimora. I soggiorni illegali non devono invece entrare in linea di conto. Il capoverso 4 va assolutamente rettificato in tal senso.

ZH

La disposizione suggerisce che una persona potrebbe «violare oppure esporre a pericolo in modo rilevante o ripetutamente l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero» o «esporre a pericolo in modo rilevante o ripetutamente la sicurezza interna o esterna della Svizzera» (cpv. 1) pur presentando un grado d'integrazione sufficiente (cpv. 4). Il pericolo è quindi di minimizzare involontariamente dei comportamenti con una forte rilevanza penale. Gli articoli 62 capoverso 4 e 63 capoverso 2 AP-LStr possono pertanto essere stralciati.

SG, JP

Nell'esame della proporzionalità occorre tenere conto esplicitamente anche dei motivi familiari (cfr. n. 8.2.1.2 delle istruzioni UFM).

GDS

Il capoverso 4 non fa che statuire ovvietà. Già nel quadro dell'attuazione della precedente legge in materia di stranieri, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che nel vagliare la proporzionalità occorre tenere conto dei criteri menzionati.

AVZ

La nozione di «durata della presenza in Svizzera» va precisata con l'aggiunta seguente: «durata della presenza *legale* in Svizzera». Occorre evitare che l'inosservanza delle regole giochi a favore dell'interessato.

4.5 Revoca di permessi in caso di reati gravi (art. 63 AP-LStr)

Art. 63 Revoca di permessi in caso di reati gravi

¹ L'autorità competente revoca i permessi se lo straniero è stato condannato con sentenza passata in giudicato:

- a. a una pena detentiva di almeno due anni; oppure
- b. a più pene detentive o pecuniarie di complessivamente 720 giorni o aliquote giornaliere in un periodo di dieci anni.

² Si può eccezionalmente rinunciare alla revoca dei permessi secondo il capoverso 1 se gli interessi privati dello straniero sono particolarmente importanti e prevalgono sull'interesse pubblico alla revoca.

Cpv. 1

TG

Per poter attuare con successo la presente disposizione occorre una stretta collaborazione tra servizio di migrazione e autorità penale. Se del caso occorre modificare gli obblighi di notifica reciproci.

SO, BS, SZ

La nuova formulazione secondo cui in caso di pena detentiva di almeno due anni o di più pene detentive o pecuniarie di complessivamente 720 giorni o aliquote giornaliere in un periodo di dieci anni va imperativamente avviata la procedura di revoca, è una concretizzazione logica e chiara del diritto vigente. Anche in avvenire occorre verificare la proporzionalità.

GR, UDC

L'applicazione del solo criterio della portata della pena è poco efficace. Le diverse prassi dei tribunali penali ostacolano sovente la necessaria revoca del permesso. In particolare, le pene inflitte in caso di ripetute infrazioni contro la legge sugli stupefacenti sono talmente esigue da consentire solo in rari casi di adottare una misura. Per alcuni reati, ad esempio gravi reati contro l'integrità fisica o la vita, in caso di ripetuto traffico di stupefacenti, reati a sfondo sessuale contro minori ecc., deve poter essere disposta l'espulsione a prescindere dall'ampiezza della pena. Questi reati particolarmente gravi andrebbero elencati esplicitamente.

SH, AR

Il criterio per l'espulsione non dev'essere la portata della pena detentiva, bensì un elenco chiaramente definito dei reati.

PLR

Ci possono essere reati per i quali, nonostante una pena detentiva di due anni, l'espulsione appare eccessiva. Il PLR troverebbe più logico prevedere un elenco esatto dei reati gravi che implicano la revoca automatica del permesso. Siffatti reati devono poter sfociare nella revoca del permesso anche in presenza di una pena detentiva di 18 mesi (vedasi in merito anche l'iniziativa parlamentare 08.449, «Basta con gli abusi da parte di chi è stato accolto dal nostro Paese», Portavoce: Cons. naz. Philipp Müller).

GL

La versione proposta non può che dare l'impressione erronea che la revoca del permesso di dimora o di un altro permesso di breve durata presuppone sempre un reato grave o una violazione equivalente della sicurezza e dell'ordine pubblici.

LU, ZH

L'articolo 62 capoverso 2 lettera a AP-LStr parla di uno straniero che «ha subito una condanna penale», mentre l'articolo 63 capoverso 1 AP-LStr parla di straniero «condannato con sentenza passata in giudicato». Sarebbe bene armonizzare tali nozioni oppure chiarirle nel messaggio.

BL

Non ritiene giusto trattare in modo uguale le persone condannate a più pene detentive o pecuniarie di complessivamente 720 giorni o aliquote giornaliere in un periodo di dieci anni e le per-

sono condannate a una pena detentiva di almeno due anni. Si pensi ad esempio ai tossicodipendenti appartenenti alla seconda generazione di stranieri, che per essersi ripetutamente procurati illegalmente la droga per il consumo personale si vedrebbero revocare il permesso senza esame fondato della proporzionalità di tale provvedimento. Occorrerebbe pertanto adottare la formulazione seguente: «*b. a più pene detentive o pecuniarie di complessivamente 1080 giorni o aliquote giornaliere in un periodo di dieci anni.*»

GE

Il periodo di dieci anni (lett. b) è troppo breve.

PSS, TS, PCS

Questa disposizione costituisce il controprogetto vero e proprio all'iniziativa espulsione. L'intero progetto dovrebbe essere ridotto a tale disposizione. A condizione che il capoverso 2 mantenga la formulazione attuale e offra pertanto la possibilità di infrangere l'automatismo attribuendo alle autorità una certa libertà di giudizio nel caso individuale, la disposizione proposta appare accettabile.

I Verdi, GDS, USS, in parte JP, Caritas, OSAR, FCPS, IG Binational, Unione binazionali, Tdf

La riformulazione è un tentativo infruttuoso quanto inadeguato di opporre all'ingiustificata proposta degli autori dell'«iniziativa espulsione» un testo conforme alle libertà fondamentali e ai diritti dell'uomo. In particolare, nel pronunciare la sospensione condizionale o la sospensione condizionale parziale della pena, il tribunale penale parte dall'idea che in avvenire la persona in questione si atterrà all'ordinamento giuridico. Ora, il fatto che d'ora in poi il permesso sarebbe automaticamente revocato anche in caso di pena detentiva condizionale mostra che il legislatore ha perso il senso della misura, trasformando una misura del diritto in materia di stranieri in una pena supplementare (doppia sanzione). In numerosi casi, la proposta non sarebbe conforme alle libertà fondamentali e ai diritti dell'uomo. Va inoltre rilevato che i cittadini di Stati terzi e i loro familiari sarebbero fortemente discriminati rispetto ai cittadini dell'UE e ai loro familiari.

OSAR, HEKS, Tdh

Sia la Costituzione che la CGCE partono dal principio che, nel quadro dell'esame della revoca, occorre tenere conto di tutti gli aspetti del caso individuale. Vanno soppesati tutti i punti di vista essenziali. La portata della pena non dev'essere l'unico elemento determinante.

OSAR

Rileva che nel quadro della revisione della LDDS come pure in vista dell'introduzione dell'articolo 63 LStr, il Consiglio nazionale ha discusso l'eventualità di optare per la fissazione di una pena detentiva minima (12 anni) anziché per la nozione indeterminata di condanna a una pena detentiva protratta. La proposta è stata abbandonata su richiesta del consigliere federale Blocher. Non si capisce dunque come mai ora si cambi nuovamente direzione, senza che l'attuabilità della disposizione vigente sia stata veramente messa alla prova.

UPS, CP

In linea di principio appare più logico basarsi - come il progetto del Consiglio federale - sulla portata della pena e non sui singoli reati penali. Un elenco esauriente dei reati rischia di non tenere debito conto di tutti i casi individuali.

JP

Il limite di due anni è arbitrario. È inoltre criticata la cumulazione dei reati penali commessi.

Caritas

Propone una descrizione aperta dei casi in cui ci si trova in presenza di reati particolarmente gravi, in modo da garantire anche in avvenire l'esame della proporzionalità nel caso individuale.

LSDH, in parte Tdh

Il controprogetto non è conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in quanto prevede l'espulsione (non proporzionata) di stranieri condannati a una pena detentiva di almeno due anni. Ogni caso andrebbe pertanto esaminato individualmente. Siccome né l'iniziativa né il controprogetto tengono conto di tale esigenza, entrambi sarebbero contrari ai trattati internazionali. Il controprogetto non rispetta peraltro congruamente il diritto al rispetto

della vita privata e familiare, né opera una differenza tra stranieri adulti e giovani stranieri. Esso va pertanto respinto.

FCPS

Per garantire l'uguaglianza del diritto, propone che la revoca dei permessi soggiaccia per tutti gli stranieri ai criteri della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Tdh

Ritiene che il controprogetto, con l'automatismo che introduce, contraddica il diritto penale giovanile, tanto più che tale diritto sancisce l'obbligo di tenere conto in maniera particolare, nell'adottare misure, dei bisogni dei giovani.

Cpv. 2

BS, CRS, per analogia FSAG, SFM

Occorre anche in avvenire tenere debito conto degli interessi privati delle persone interessate (proporzionalità dell'intervento dello Stato).

GL

Dal punto di vista oggettivo è ingiustificato prevedere al capoverso 2 la possibilità per le autorità di soppesare gli interessi. In tal modo sarebbe elusa la proposta di ordinare la revoca del permesso di soggiorno in caso di delinquenza grave.

ZH

Il capoverso 2 può essere stralciato (cfr. osservazioni ad art. 62 cpv. 4).

FR

La disposizione va rielaborata ai sensi del rapporto esplicativo (menzione della riserva del diritto internazionale).

UDC

In caso di reati gravi non si dovrebbe più procedere all'esame della proporzionalità, il quale introdurrebbe un margine di manovra troppo grande per le istanze di ricorso.

I Verdi, GDS, per analogia PEV

La proposta di revisione prevede l'automatismo della revoca fatto salvo il principio della proporzionalità. La proposta stabilisce che «si può eccezionalmente rinunciare alla revoca dei permessi... [solo] se gli interessi privati dello straniero sono particolarmente importanti e prevalgono sull'interesse pubblico alla revoca». Nei fatti, tuttavia, in caso di prevalenza degli interessi del colpevole, non si dovrebbe rinunciare in via eccezionale, bensì sistematicamente, alla revoca del permesso. In caso contrario, vi sarebbe violazione del principio della proporzionalità.

TS

La nozione di «in via eccezionale» va eliminata, così da tenere conto della presenza protratta degli stranieri della seconda e terza generazione.

Caritas

Secondo la disciplina proposta, la possibilità di vagliare la proporzionalità è pressoché inesistente. Ciò sarebbe invece obbligatorio secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

CRS

È positivo il fatto che si tenga conto della situazione personale, il che consentirebbe, a seconda della gravità del caso personale, di rinunciare «in via eccezionale» alla revoca del permesso.

Ulteriori osservazioni

BL

Nell'interesse di un'applicazione unitaria del diritto nei Cantoni sarebbe giusto inserire nella legge, quale disposizione di natura imperativa, il divieto d'entrata disposto dall'UFM.

USD CR

Occorre adoperarsi affinché la pena detentiva sia eseguita nel Paese d'origine dello straniero.

4.6 Revoca dei permessi dopo un soggiorno prolungato

SO, BL, ZG, VS

Approvano esplicitamente la possibilità di revocare il permesso anche se lo straniero dimora in Svizzera da oltre 15 anni, qualora benefici di prestazioni dell'aiuto sociale e non faccia (più) nessuno sforzo per migliorare le proprie condizioni di vita (abrogazione dell'attuale art. 62 cpv. 2 LStr). La revoca di un permesso risulta in ogni caso da un complesso di fattori: punibilità, gestione dei debiti, dipendenza dall'assistenza e integrazione insufficiente.

BE, LU, PSS, Caritas, CoSI

La disciplina prevista per l'espulsione di stranieri dipendenti dall'aiuto sociale che risiedono in Svizzera da lunghi anni e possiedono il permesso di domicilio (vedi sopra) è inopportuna. Va mantenuta la disciplina dell'attuale articolo 63 capoverso 2 LStr.

I Verdi, GDS, TS, JP, OSAR

Le modifiche proposte abolirebbero anche la protezione, decisa da poco dal legislatore, contro la perdita del permesso per dipendenza dall'aiuto sociale dopo 15 anni di dimora in Svizzera (art. 63 cpv. 2 LStr). I titolari del permesso di domicilio verrebbero a trovarsi, dopo 15 anni di dimora, in una posizione più sfavorevole rispetto ai lavoratori immigrati dall'UE che dimorano nel nostro Paese da soli cinque anni. Queste persone sono infatti protette dalla revoca del permesso per dipendenza dall'aiuto sociale. È discutibile se una revoca sarebbe compatibile con l'articolo 8 paragrafo 2 CEDU, o se non sarebbe sproporzionata, tenuto conto della durata protratta del soggiorno.

4.7 Disposizione dell'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 7 AP-LStr)

Art. 83 cpv. 7

⁷ L'ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato o espulso:

- a. ha violato oppure espone a pericolo in modo rilevante o ripetutamente l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero;
- b. espone a pericolo in modo rilevante o ripetutamente la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- c.

Osservazioni

ZH

L'articolo 83 capoverso 7 lettera c LStr non va stralciato. Inoltre, il tenore (lett. a) va armonizzato con quello dell'articolo 63 capoverso 1 AP-LStr (cfr. osservazioni in margine a tale disposizione).

GE

Occorre creare uno statuto speciale per le persone che non beneficiano dell'ammissione provvisoria.

JP

Stessa critica come ad articolo 62 AP-LStr.

Caritas, OSAR

Approvano il principio della parità di trattamento delle persone ammesse provvisoriamente rispetto alle persone titolari del permesso di dimora o di domicilio. Tuttavia vanno espresse anche qui le riserve formulate nelle disposizioni concernenti la revoca.

4.8 Disposizioni transitorie

Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

Le procedure pendenti all'entrata in vigore della modifica del ... sono rette dal diritto previgente.

Nessuna osservazione

4.9 Modifica della legge sull'asilo (art. 60 cpv. 2 AP-LAsi)

Art. 60 cpv. 2

² Le persone cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da almeno cinque anni hanno diritto al permesso di domicilio purché non vi siano motivi di revoca secondo gli articoli 62 capoverso 1 lettere a e b e 63 capoverso 1 LStr.

Osservazioni

BS, OW, BL, JU

Approvano il principio secondo cui non è più dato un diritto al rilascio del permesso di domicilio qualora lo straniero o il suo rappresentante abbia fornito indicazioni false o sottaciuto fatti essenziali. Questo inasprimento è accolto favorevolmente sotto il profilo di una disciplina unitaria (LStr/LAsi).

BL

I rifugiati riconosciuti non devono essere privilegiati, per quanto riguarda il rilascio del permesso di domicilio, rispetto ai coniugi di cittadini svizzeri. È pertanto proposta la formulazione seguente:

² *Le persone cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da almeno cinque anni hanno diritto al permesso di domicilio purché:*

- a. non vi siano motivi di revoca secondo gli articoli 62 capoverso 1 lettere a e b e 63 capoverso 1 LStr;*
- e*
- b. tali persone siano bene integrate; ciò implica in particolare che abbiano conoscenze orali della lingua parlata nel luogo di residenza.*